

COMUNICATO SINDACALE

...Banca Ore e dintorni!...

...tanto per rinfrescare la memoria!...

Poche e brevi righe, per ricordare come funzioni l'istituto contrattuale della "Banca Ore", da dedicare a chi, con somma inettitudine, molte volte al limite dell'arroganza, professa regole senza minimamente conoscerle.

A quelli che, ancora oggi, raccontano che i permessi derivanti dal personale montante della "Banca Ore" non si possono ne chiedere ne concedere nel periodo da giugno a settembre e che gli stessi sono esclusivamente una gentile e magnanima concessione aziendale, vorremmo ricordare che:

L'art. 12 del CCNL norma chiaramente e senza ombra di dubbio, come deve essere gestita tale previsione, che è, e rimane, un diritto del lavoratore e non una gentile concessione aziendale; non a caso il comma 6 del citato articolo ne garantisce la fruizione, rimandando la *potestà di concessione* da parte dell'azienda, solo nei casi di mancato rispetto dei termini entro i quali formulare la comunicazione di assenza, oppure in quelli previsti e normati sempre dal comma citato in precedenza. Per questo, ricordiamo a tutti i colleghi che l'utilizzo della "Banca Ore" deve avvenire "comunicando" e non "richiedendo", ovvero il dipendente comunica all'azienda, che il giorno da lui prescelto sarà assente per fruizione di un permesso "Banca Ore"; sarà quest'ultima a dover rispondere al lavoratore, comunicandogli le ragioni del non accoglimento, che può trovare riscontro solo se le motivazioni addotte saranno tra quelle contenute nei commi 5, 6 e 7

- **Comma 3 - La fruizione delle ore inserite nel conto individuale, avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di 7 giorni.**

Si consiglia a tale proposito, al fine di avere una prova documentale della data d'invio, di inviare la comunicazione di assenza, oltre ad utilizzare il predisposto modulo aziendale, via email al Gestore, al Coordinatore Esazione e al Capo Ufficio PEC oppure, via fax, all'Ufficio Protocollo della Direzione di Tronco (02.3520222) conservando le relative ricevute. Le richieste pervenute senza il citato preavviso di 7 giorni, sono soggette all'esclusiva approvazione da parte aziendale.

- **Comma 6 - Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto, verranno sicuramente accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro (per luogo di lavoro si intende la singola Stazione, il singolo Laboratorio, il singolo Centro Esercizio, il singolo Punto Blu, la Direzione di Tronco) nel giorno e nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino il limite del 20%, si farà riferimento, per la concessione delle stesse, all'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Se il calcolo del 20% farà scaturire una frazione inferiore all'unità, sarà comunque garantito l'accoglimento di una richiesta per ogni giornata lavorativa, sempre riferita al singolo luogo di lavoro.**

Dal comma citato, si evince che è obbligo dell'azienda garantire la fruizione di almeno una giornata di Banca Ore per ogni singolo giorno e ogni singolo turno di ogni singolo

luogo di lavoro (ripetiamo per singolo luogo di lavoro s'intende la singola Stazione, il singolo Laboratorio, il singolo Centro Esercizio, il singolo Punto Blu, la Direzione di Tronco). La *ratio* di questa affermazione trova fondamento proprio nella necessità di mettere un contrappeso al potere aziendale di determinare insindacabilmente, ad esempio, la soppressione della giornata di riposo del lavoratore, contrapponendogli la libertà di quest'ultimo, di scegliere la giornata in cui recuperarlo, proprio per evitare l'utilizzo distorto della norma contrattuale, il cui utilizzo deve essere determinato dall'eccezionalità e non dalla sistematicità inutile come fino ad oggi attuato.

- **Comma 4** - Le richieste di fruizione di permessi Banca Ore non potranno essere fatte in connessione con i giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre).

Tradotto in pratica, **non si possono chiedere permessi Banca Ore da giugno a settembre, in modo da prolungare o anticipare, senza soluzione di continuità, i periodi di ferie programmati e concessi.** In tutti gli altri giorni si possono richiedere senza nessun limite, se non quelli indicati in precedenza.

- **Comma 2** - **L'accredito delle ore inserite nel conto individuale avverrà nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione.**

Ovvero, per esempio, lo "spostamento del riposo" avvenuto nel mese di giugno, produce la maturazione di 8 ore di Banca Ore, che possono essere usufruite, senza nessuna riserva, a partire dal mese di luglio, sempre rispettando i vincoli sopra descritti.

- **Comma 5** - Le richieste di permesso Banca Ore coincidenti con la domenica, verranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.

Solo le richieste coincidenti con la domenica possono essere negate con la semplice motivazione delle esigenze di servizio, tutte le altre, devono rispettare le previsioni dei commi 6 e 7 dell'art.12 sopra descritti. **La richiesta e la fruizione del permesso Banca Ore su giorno festivo è perfettamente compatibile con le norme contrattuali; se il giorno festivo cade in domenica vale però il limite appena descritto.**

- **Comma 4** - I permessi Banca Ore, solo per il personale turnista, saranno fruiti a gruppi di 4 o 8 ore.

Siccome la concessione, sempre secondo le regole di cui sopra, è obbligatoria, è stato posto il limite descritto, in modo da favorire il rimpiazzo dell'assenza. **Una successiva deroga, fatta con accordo sindacale, approvava, sempre per il personale turnista, il godimento anche per singola ora, solo nei casi ove non fosse prevista la sostituzione.**

Sperando di aver contribuito in maniera definitiva a fare chiarezza sull'argomento, con il presente siamo comunque a chiedere un incontro all'azienda per una più approfondita analisi dell'argomento tesa a uniformare i comportamenti verso l'utilizzo di tale istituto contrattuale.

Invitando i lavoratori a denunciare qualsiasi comportamento teso a eludere quanto stabilito dalle norme contrattuali, **ricordiamo che lo stato di agitazione dell'intero personale del tronco è comunque aperto e in essere, e che una nuova violazione delle disposizioni del CCNL comporterà il ricorso immediato alle forme di protesta che riterremo più opportune.**

Milano 18.07.17

R.S.A UILTRASPORTI LOMBARDIA
Autostrade per l'Italia II° Tronco Milano

